



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 19/10/2020

Prot. 0006812

Com. n.61

Oggetto: Contributo a fondo perduto – Distributori di carburante - Risposta ad interpello n. 477 del 16 ottobre 2020 dell'Agencia delle Entrate.

Con la risposta ad interpello n. 477 del 16 ottobre 2020, l'Agencia delle Entrate ha fornito indicazioni sul contributo a fondo perduto introdotto dal DI Rilancio (articolo 25 del DI n. 34/2020), con riferimento ad una società consortile di distributori di carburante che chiede se, in relazione al limite di 5 milioni di euro per poter accedere al contributo, può determinare i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Come noto, l'articolo 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agencia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid 19 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e ai titolari di partita Iva. Per accedere al beneficio, è necessario aver realizzato nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi che non superi i 5 milioni di euro e, inoltre, il totale del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Premesso ciò, l'Agencia delle Entrate risponde positivamente all'istanza del contribuente, citando il comma 1, dell'articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il quale dispone che *«per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni»*.

In particolare l'Agencia, richiamando la precedente circolare n. 15/E del 2020, con riguardo alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi ribadisce che *«Per [...] i distributori di carburante [...] si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»*.

Suddetta precisazione è stata confermata nella successiva circolare n. 22/E del 2020 laddove si legge che *«il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima [dei] ricavi o compensi per l'accesso al contributo»*.

Alla luce di ciò, nel caso in esame, la soglia massima dei ricavi prevista dal predetto art. 25 del Decreto rilancio va determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

corrisposto al fornitore dei predetti beni, secondo le regole stabilite dall'articolo 18, comma 10 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai limiti di ammissione ai regimi di contabilità semplificata.

Il Responsabile
Dr. Vincenzo De Luca